



# COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

## CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE COPIA

n. 12 del 01-07-2020

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventi** il giorno **uno** del mese di **Luglio** a partire dalle ore **09:00**, nella Videoconferenza, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il FABIO VALENTINI in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenze	Cognome e Nome	Presenze
BENNI LUCA	Presente	VALENTINI FABIO	Presente
NARDI SILVIA	Presente	LUCHERINI ALESSANDRO	Presente
CORONA GIOVANNI	Presente	SACCONI ELEONORA	Assente
FEDELE MARCO	Presente	MAZZONI QUINTO	Assente
SOCCIARELLI EMANUELA	Presente	CORNIGLIA FRANCESCO	Assente
STEFANELLI ORNELLA	Presente		

**PRESENTI: 8 - ASSENTI: 3**

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. POMPEO SAVARINO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il FABIO VALENTINI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

E' presente in qualità di verbalizzante MARA DE ANGELIS.

La seduta è pubblica.

Punto all'ordine del giorno n.4

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e che era composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili esclusa abitazione principale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- nel Comune di Montalto di Castro, assume natura tributaria, in quanto non si è ancora realizzato il sistema puntuale di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che permetterebbe l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

RICHIAMATO il DPR 158/1999 "Elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti" ovvero attraverso coefficienti indicativi di produttività di rifiuti per ciascuna categoria parametrando la tariffa composta da una parte fissa e da una parte variabile;

RICHIAMATA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008 e il principio ivi contenuto del "chi inquina paga";

VISTO l'art. 1 comma 666 della Legge n. 147/2013 che fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992n. 504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, calcolato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020) art. 738, con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (tari), mentre la componente IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in G.U. serie generale n.304 del 30-12-2019 - suppl. ordinario n. 45) ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 28/03/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC-Componente TARI;

VISTE le successive deliberazioni di consiglio comunale n. 87 del 29/11/2017 e n.94 del 21/12/2017 con la quale sono state, tra l'altro, approvate alcune disposizioni regolamentari integrative;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti".

RITENUTO opportuno provvedere alla redazione del nuovo testo Regolamentare allo scopo di attualizzare le disposizioni normative e coordinare in un unico testo le modifiche al testo originario;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il Coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, è stato dichiarato, per i sei mesi dall'adempimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

DELIBERA n. 12 del 01-07-2020

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, convertito, con modificazioni, con la LEGGE DI 24 APRILE 2020, N. 27 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi». (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16 ) - Articolo 107 "Differimento di termini amministrativo-contabili", il quale prevede, tra l'altro al comma 5 che i COMUNI POSSONO, IN DEROGA all'articolo 1, commi 654-683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della Tariffa Corispettiva adottate per l'anno 2019 , anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le TARIFFE E LE ALIQUOTE relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale "il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data per l'approvazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione"

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, convertito, con modificazioni, con la LEGGE DI 24 APRILE 2020, N. 27 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi». (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16 ) - Articolo 107 "Differimento di termini amministrativo-contabili" comma 2), il quale prevede, per l'esercizio 2020, CHE IL TERMINE PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 È DIFFERITO AL 31 LUGLIO 2020;

VISTO il Decreto-legge n. 34 del 19/05/2020 cosiddetto "Decreto Rilancio" in corso di conversione che ha abrogato il comma 4 dell'art. 107 del decreto-legge 18/2020, disponendo altresì la proroga del termine di approvazione delle tariffe TARI dal 30/06/2020 al 31/07/2020 al fine di allineare i termini deliberativi delle tariffe IMU e TARI con il termine di approvazione del bilancio;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

DATO ATTO che l'art. 27 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI prevede che "Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, concede agevolazioni, basate sugli indicatori ISEE, ai soggetti in condizione di grave disagio sociale ed economico. Tali agevolazioni si articolano in esenzione totale e riduzione del 50% dell'ammontare del tributo in relazione a nuclei familiari con indicatore ISEE le cui soglie saranno approvate, ed eventualmente aggiornate, con successivo provvedimento della Giunta.

RITENUTO di confermare a livello regolamentare le esenzioni, agevolazioni e riduzioni già previste dal Regolamento Comunale per la gestione della IUC-componente TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/03/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC-Componente TARI nonché con successive delibere di modificazione n. n. 87 del 29/11/2017 e n.94 del 21/12/2017

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTA la Deliberazione n. 108 del 17/06/2020 "TARI 2020- Agevolazioni ed esenzioni utenze domestiche" con cui la Giunta Comunale, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in coerenza con le disposizioni regolamentari TARI, ha provveduto ad adeguare le soglie di reddito di cui agli indicatori ISEE per l'ottenimento delle agevolazioni ed esenzioni delle utenze domestiche;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma, T.U.E.L.;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

VISTO il parere dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

DELIBERA n. 12 del 01-07-2020

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina TARI da applicarsi a far data dal 1 gennaio 2020 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);
- 3) di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Fedele, Socciarelli)

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (Socciarelli), resi in forma palese per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP.**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio TRIBUTI - SUAP sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 04-06-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP**  
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 08-06-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE**  
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL VERBALIZZANTE**  
F.TO DE ANGELIS MARA

**IL PRESIDENTE**  
F.TO FABIO VALENTINI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO DOTT. POMPEO SAVARINO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:**

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.**  
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE  
ORIOLES

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.**  
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

---

**\*\*\*COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO\*\*\***

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.**  
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

---